



REGOLAMENTO ELETTORALE

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2026

Versione n.3 del 28/04/26

Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma - tel. 06 4041 9476

Cod. fisc. 97132130580 – Albo dei Fondi Pensione n. 77 – Registro Persone Giuridiche n. 61/99

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dell'Assemblea dei Delegati di FondoPro (di seguito anche il Fondo).

Art. 2 Numero dei Delegati e durata della carica

A specificazione di quanto indicato agli artt. 15 e 18 dello Statuto del Fondo e nel rispetto dell'art. 2383 del Codice Civile, i delegati rimangono in carica 3 anni con scadenza alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i Delegati sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in forza di quanto indicato nell'art. 37 dello Statuto del Fondo, può modificare il numero dei componenti che costituiscono l'Assemblea dei Delegati nella seduta dello stesso Consiglio che indice le elezioni.

La modifica viene effettuata se resa necessaria a seguito dell'adesione al Fondo dei lavoratori iscritti agli Enti indicati come Fonti Istitutive di cui all'art. 1 comma 1 dello Statuto.

In tal caso, qualora gli aderenti al Fondo superino i 15.000 iscritti, l'Assemblea dei Delegati sarà formata da 30 componenti; se gli iscritti al Fondo superino i 25.000 iscritti, l'Assemblea dei Delegati sarà formata da 40 componenti.

La data per la determinazione del numero degli aderenti in base al quale determinare il numero dei Delegati è fissata al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione dell'Assemblea.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare ed essere eletti per l'Assemblea dei Delegati gli aderenti a FondoPro in regola con il versamento della quota associativa annua nell'ultimo giorno del mese precedente alla seduta del Consiglio di Amministrazione che indice le elezioni.

Non hanno diritto di votare né possono essere eletti gli iscritti che alla suddetta data non hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 4 Circoscrizioni elettorali

Le elezioni dei Delegati vengono effettuate con riferimento ad un unico collegio nazionale, sulla base di un'unica lista valida per tutto il territorio dello Stato.

Art. 5 Indizione delle elezioni, termini e modalità del processo elettorale

Nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Presidente del Fondo convoca il Consiglio di Amministrazione che indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati e fissa la data di avvio e di chiusura della consultazione elettorale.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al numero dei componenti l'Assemblea dei Delegati, ai tempi ed alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, fissando fra l'altro il termine per la presentazione delle candidature e, con riferimento al numero complessivo degli aderenti, il numero minimo di iscritti che devono sottoscrivere ciascuna candidatura e le modalità di voto. Nella delibera sono inoltre specificate le misure procedurali e comunicative finalizzate a garantire la trasparenza del processo elettorale.

Contestualmente il Consiglio procede alla nomina della Commissione elettorale.

Art. 6 Commissione elettorale

La Commissione elettorale si compone di tre membri, non candidabili alla carica di Delegato, nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È Presidente della Commissione elettorale il componente più anziano.

La Commissione elettorale svolge la propria attività presso la sede del Fondo ed è preposta a:

- a) verificare la regolarità dell'elenco elettorale ed il possesso dei requisiti di elettorato attivo degli iscritti;
- b) verificare la regolarità delle candidature presentate, rigettando le candidature irregolari e pronunciandosi su eventuali osservazioni degli esclusi;
- c) predisporre il modello unico di scheda elettorale nella forma prevista dal Consiglio di Amministrazione;
- d) curare l'invio agli aventi diritto al voto della scheda elettorale nella forma e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e verificare la pubblicazione delle regole stabilite in tema di esercizio del diritto di voto;
- e) verificare lo scrutinio dei voti e procedere alla proclamazione dei risultati delle elezioni;
- f) esaminare e risolvere con decisione definitiva, entro sette giorni dalla loro ricezione, eventuali ricorsi inviati dagli aventi diritto, a mezzo pec, al Fondo, nei dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti.

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione è redatto processo verbale. Le sedute della Commissione elettorale si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e la loro identità risulti dal relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati.

La Commissione elettorale cessa dall'incarico con la proclamazione dei risultati delle elezioni, salvo che per le attribuzioni di cui alla lettera f) del presente articolo.

Art. 7 Elenchi elettorali ed informativa agli iscritti

Su delega del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, entro quindici giorni dalla data della delibera consiliare che ha indetto le elezioni, provvede ad inviare al Presidente della Commissione elettorale l'elenco degli associati al Fondo, titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo ai sensi del precedente art. 3.

La Commissione, entro sette giorni dalla ricezione dell'elenco, procede alla verifica dei nominativi compresi nell'elenco, escludendo gli iscritti che non possiedono i requisiti richiesti per prendere parte all'elezione dei Delegati ed invia al Fondo l'elenco aggiornato degli aventi diritto.

Il Presidente del Fondo, mediante comunicazione scritta, depositata nell'area riservata degli aderenti, porta tempestivamente a conoscenza degli associati, in possesso dei prescritti requisiti, le modalità ed i termini della procedura elettorale così come definiti dal Consiglio, oltre ad ogni altra eventuale utile informazione.

La comunicazione è contestualmente resa disponibile anche attraverso il sito web.

Art. 8 Presentazione delle candidature e criteri di ripartizione

Gli aderenti in possesso dei requisiti di elettorato passivo che intendono candidarsi a componente dell'Assemblea dei Delegati presentano la propria candidatura alla Commissione elettorale almeno sessanta giorni prima della data ultima fissata per esprimere le opinioni di voto, inviando apposita comunicazione al Fondo a mezzo pec.

La Commissione elettorale decide, entro sette giorni dal ricevimento, in merito ad ogni profilo di regolarità delle candidature stesse ed alla sussistenza dei requisiti di elettorato passivo.

La Commissione elettorale provvede alla stesura della lista dei candidati che deve contenere un numero di candidati pari al numero di candidature regolari presentate.

La lista è depositata nell'area riservata degli elettori, almeno quarantacinque giorni prima del termine ultimo fissato per le elezioni ed è contestualmente posta a disposizione degli aderenti presso la sede ed il sito web del Fondo.

Anche nel rispetto di quanto indicato all'art. 15 dello Statuto del Fondo, al fine di valorizzare, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi e anche la rappresentanza degli iscritti alle Fonti Istitutive, i seggi dell'Assemblea dei Delegati sono ripartiti in proporzione al numero degli aderenti al Fondo riconducibili a ciascuna Fonte Istitutiva, come risultanti negli archivi del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente l'indizione delle elezioni.

Il riparto dei seggi avviene con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi e dei resti maggiori. In caso di parità di resto il seggio è attribuito alla Fonte istitutiva con il maggior numero di aderenti. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

Una quota non inferiore ad un quinto del numero dei componenti dell'Assemblea è riservata alle iscritte di genere femminile.

Art. 9 Esercizio del diritto di voto

Il voto viene espresso, in forma anonima, indicando il nome del candidato prescelto, mediante la procedura di votazione scelta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata nelle regole stabilite in tema di esercizio del diritto di voto; la procedura scelta dovrà comunque garantire la tutela dell'anonimato del votante, privilegiando una forma di votazione telematica.

Ciascun elettore esprime un unico voto mediante l'indicazione di una sola preferenza per un candidato.

Il mancato rispetto delle regole dell'anonimato rende nullo il voto.

Art. 10 Operazioni di scrutinio, proclamazione ed insediamento degli eletti

La Commissione Elettorale considera validi per lo spoglio i voti pervenuti entro il giorno e l'ora fissati come termine ultimo per la ricezione dei voti.

Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di voti non correttamente espressi, la Commissione elettorale, anche nel rispetto di quanto indicato negli artt. 2 e 8, dichiara eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, redige l'ordine di graduatoria dei non eletti. In caso di ex aequo è eletto il candidato che possiede una maggiore anzianità di iscrizione al Fondo o, in subordine, una minore età anagrafica. Procede quindi alla stesura della lista degli eletti che è trasmessa al Direttore Generale per essere pubblicata sul sito web del Fondo.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente del Fondo convoca la riunione di insediamento dell'Assemblea neoeletta con le modalità indicate nello Statuto, fermo restando che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento i Delegati uscenti rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 11 Sostituzione degli eletti

Qualora un Delegato eletto venga a cessare o decade dalla carica per qualsiasi motivo, prima della scadenza naturale del mandato, è sostituito dal primo dei candidati non eletti. A parità di voti si applicano i medesimi criteri previsti all'art. 10 in caso di ex aequo.

Il Delegato subentrante cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 12 Norme finali

Tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale è acquisita alla disponibilità del Fondo che è tenuto alla sua conservazione per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.